

Oggetto: Modifiche al Regolamento a disciplina dei mercati comunali su area pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 dd. 29.04.2002, esecutiva agli effetti di legge, con cui è stata approvata la **Disciplina dei mercati comunali** nel testo composto di 27 articoli e 4 allegati di cui due planimetrie individuanti l'area di mercato, separatamente quello "di servizio" dalla fiera, con la precisazione che con detta disciplina veniva istituita la Fiera dei SS. Gervasio e Protasio in concomitanza con la sagra del patrono di Denno, in svolgimento la terza domenica di giugno;

Precisato che detta fiera rientra fra i mercati definiti "saltuari" dalla norma di settore ovvero dalla LP 4/2000 e relativo Regolamento di esecuzione, e che le caratteristiche della predetta sono definite nell'allegato n. 2 alla succitata disciplina regolamentare;

Osservato che il predetto allegato nr. 2 è stato successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 5 del 16 gennaio 2007, e con delibera nr. 8 dd. 9 maggio 2008;

Ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento in oggetto alla normativa sopravvenuta e alla prassi consolidata e precisamente riguardo ai seguenti aspetti:

- il Regolamento di esecuzione della LP 4/2000 sul commercio (DPGP 18/12/2000 nr. 32/50/Leg) all'art. 23 comma 6, prevede nel testo vigente che il mancato o ritardato invio di conferma di partecipazione alle edizioni successive alla prima comporti la sola esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente, mentre il Regolamento comunale all'art. 17, comma 2, prevede nel medesimo caso oltre l'esclusione dalla possibilità di partecipazione per l'anno corrente anche la revoca della concessione per la residua durata della stessa;
- il pagamento del canone di concessione di posteggio e della tariffa giornaliera rifiuti viene richiesto dagli Uffici comunali nei giorni antecedenti lo svolgimento del mercato tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria; succede però che taluni operatori in dubbio sul partecipare o meno o per comodità, pagano al momento della partecipazione e in contanti; al fine di ripristinare l'equità fra gli operatori (chi paga in banca sostiene il costo delle commissioni bancarie) e incentivare il pagamento preventivo per evitare complicazioni agli addetti comunali, viene proposta l'introduzione, nel caso di pagamento contestuale alla presenza, di un aggravio di spesa (o penalità) di Euro 5,00 a meno che non si tratti di presenza in "spunta" nel qual caso detto aggravio non si applica;

Senza particolare discussione nel merito;

Visto ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1 come modificato dall'art. 16 della L.R. n. 10/98, il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnico/amministrativa reso dal Segretario comunale, per quanto di sua competenza; non necessita invece, per i contenuti della proposta, il parere di regolarità contabile previsto dalla stessa norma;

Riconosciuta la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell'art. 26 del T.u.ll.rr.o.c. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 14 consiglieri presenti e votanti, e proclamati dal Sindaco assistito dagli scrutatori;

DELIBERA

1. **Di modificare** per quanto sopraesposto il vigente Regolamento comunale recante "Disciplina dei mercati comunali su area pubblica" ed in particolare l'art. 10 comma 3 che viene completamente riscritto e l'art. 17 comma 2 con soppressione della frase finale; il testo finale nel quale sono evidenziate in rosso le parti modificate si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di pubblicare** la presente deliberazione per estratto all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi.
3. **Di evidenziare** ai sensi dell'art. 4 della L.P. nr. 23/92 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, è ammessa opposizione alla Giunta municipale durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni singolo cittadino, ex art. 79, V[^] comma, del T.U. delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, ex art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971 nr. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.